

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 29.12.2020

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 30.12.2020

DECRETA

Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO PER LA RICERCA DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO PER LA RICERCA DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento definisce i criteri di ripartizione del Fondo per la Ricerca di Ateneo a favore dei Dipartimenti e delle Strutture assimilate dell'Ateneo per lo svolgimento e per l'incentivazione dell'attività di ricerca.

Art. 2 - Fondo per la Ricerca di Ateneo

2.1 Il Consiglio di Amministrazione, in ciascun esercizio finanziario, mette a disposizione un apposito stanziamento di bilancio a valere sull'esercizio successivo per la realizzazione di progetti di ricerca denominato Fondo per la Ricerca d'Ateneo, al fine di sostenere e incentivare l'attività di ricerca e la sua qualità.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può destinare fondi addizionali al di fuori del Fondo per la Ricerca di Ateneo a beneficio dei Dipartimenti e delle Strutture assimilate per il finanziamento di proposte di iniziative di ricerca strategiche o comunque di rilevante interesse per l'Ateneo.

Art. 3 - Criteri di ripartizione del Fondo per la Ricerca di Ateneo

3.1 Il Consiglio di Amministrazione ripartisce il Fondo per la Ricerca di Ateneo tra i Dipartimenti e le Strutture assimilate sulla base dei seguenti criteri:

- 1) equamente tra i Dipartimenti;
- 2) per la restante parte da distribuire ai Dipartimenti e alle Strutture assimilate sulla base di un indicatore sintetico di performance della ricerca (es. indicatore IRFD) che tenga conto:
 - a) della qualità della ricerca determinata attraverso i risultati ottenuti nell'ultima VQR;
 - b) della numerosità dei prodotti di ricerca.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione fa affidamento su quanto documentato nel catalogo per la ricerca di Ateneo.

3.2 Il peso da attribuire ai suddetti criteri sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base:

- della strategia complessiva di ricerca di Ateneo definita nel Piano Strategico;
- delle esigenze manifestate annualmente dai Dipartimenti e dalle Strutture Assimilate).

Art. 4 - Assegnazione ai Dipartimenti del Fondo per la Ricerca di Ateneo

4.1 Il Fondo è assegnato ai Dipartimenti e alle Strutture assimilate entro il 15 dicembre di ciascun anno a valere sul bilancio dell'esercizio successivo, con disponibilità degli stanziamenti entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 5 - Utilizzazione dei Fondi per la Ricerca di Ateneo

5.1 Il Fondo di Ricerca di Ateneo è utilizzato da ciascun Dipartimento e da ciascuna Struttura assimilata compatibilmente con la normativa vigente, per il finanziamento di progetti di ricerca locali, regionali, nazionali o internazionali, coerenti con gli obiettivi della ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata, a loro volta coerenti con obiettivi strategici per la ricerca fissati nel Piano Strategico di Ateneo, nonché, per una quota non superiore al 20%, per il finanziamento dell'incentivazione alla ricerca a beneficio dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento o alla Struttura assimilata.

Art. 6 - Regolamento per la Ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata

6.1 Il Regolamento per la Ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata deve prevedere e disciplinare:

- a) I soggetti beneficiari dei fondi di ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata;
- b) Gli organi del Dipartimento o della Struttura assimilata preposti alla gestione dei processi di ripartizione e incentivazione dell'attività di ricerca di Dipartimento. Gli organi sono nominati dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura assimilata.
- c) La tipologia di fondi di ricerca ai quali i soggetti beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo possono fare riferimento per lo svolgimento di attività di ricerca. È responsabilità del Dipartimento o della Struttura assimilata prevedere almeno fondi di ricerca individuale e fondi di ricerca collettiva.
- d) Le modalità di richiesta di accesso ai fondi di ricerca di cui alla precedente lett. c). Le richieste di finanziamento dovranno essere sufficientemente articolate, con le indicazioni relative ai contenuti e alla durata della ricerca, ai costi, ai componenti del gruppo di ricerca e agli obiettivi che si intendono conseguire.
- e) Le modalità di utilizzo dei fondi di ricerca, sulla base delle differenti tipologie di fondi come definite alla precedente lett. c).

- f) I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della ricerca svolta dai beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo.
- g) I criteri e le modalità di incentivazione della ricerca con premialità legata ai risultati della ricerca scientifica svolta dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento o alla Struttura assimilata.

6.2 Ciascun Dipartimento o Struttura assimilata deve dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. I Dipartimenti e le Strutture assimilate di nuova costituzione devono dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dalla loro costituzione.

Art. 7 - Fondi per le infrastrutture per la ricerca di Ateneo

7.1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, sulla base delle richieste sottoposte dai Dipartimenti e dalle Strutture assimilate, in ciascun esercizio finanziario, mette a disposizione un apposito stanziamento di bilancio per l'acquisizione e lo sviluppo di infrastrutture da destinare all'attività di ricerca dei Dipartimenti o delle Strutture assimilate.

7.2 Le infrastrutture di ricerca acquisite e sviluppate con tali fondi sono nella disponibilità di tutti i Dipartimenti e Strutture assimilate e di tutti i professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti e alle Strutture assimilate, indipendentemente dalla identificazione del Dipartimento o della Struttura assimilata che ne abbia fatto richiesta.

Art. 8 - Rendicontazione delle spese per l'attività di ricerca

8.1 L'attività di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca all'interno dei Dipartimenti e delle Strutture assimilate, sulla base di quanto attribuito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è svolta dall'Ufficio Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione.

8.2 L'approvazione delle spese sostenute e rendicontate per lo svolgimento della ricerca è documentata nei verbali dei Consigli di Dipartimento o di Struttura assimilata.

8.3 I prodotti dell'attività della ricerca sono archiviati e rendicontati nel catalogo per la ricerca di Ateneo.

Art. 9 - Diritti e doveri dei beneficiari del Fondo per la Ricerca di Ateneo

9.1 È diritto dei professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti o alle Strutture assimilate di Ateneo beneficiare di fondi per la ricerca e di incentivi alla ricerca, così come definiti nel presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione attraverso il presente Regolamento disciplina e garantisce tale diritto.

9.2 È dovere dei professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti o alle Strutture assimilate di Ateneo che beneficiano di fondi di ricerca utilizzare le risorse messe a disposizione dell'Ateneo per finalità strettamente legate alla ricerca, nel rispetto degli obiettivi della ricerca del Dipartimento o della Struttura assimilata di appartenenza.

9.3 I professori e i ricercatori che beneficiano delle risorse del Fondo per la Ricerca di Ateneo sono altresì tenuti a indicare, nei prodotti di ricerca derivanti dalla stessa, la fonte di finanziamento nonché l'esatta nomenclatura del Dipartimento o delle Struttura assimilata a cui afferiscono.

Casamassima, addì 30.12.2020



UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro